

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1510

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LONGONI, BERLOFFA, CASTELLUCCI, VICENTINI, MARTINELLI, GRAZIOSI, GAGLIARDI, AZIMONTI, BACCELLI, DAL FALCO, BUFFONE, GALLI, ARMAROLI, PAVAN, BETTOLI, CURTI IVANO, ZURLINI, ALBARELLO, BUCCIARELLI DUCCI, BARTOLE, GITTI, SORGI, MARTONI, PERDONÀ, BERSANI, VIALE, FRANCESCHINI, GUERRIERI FILIPPO, BIMA, DE CAPUA, VERONESI, ANDREUCCI, PATRINI, BIASUTTI, TANTALO, BUZZI, BONTADE MARGHERITA, MACRELLI, FRANZO RENZO, MATTARELLI GINO, SABATINI, FERRARI GIOVANNI, TROISI, ZUGNO, AMADEO ALDO, CURTI AURELIO, BONOMI, SCIOLIS, ELKAN, LUCCHESI, LOMBARDI GIOVANNI, SIMONINI**

*Presentata il 23 luglio 1959*

**Modifica dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274,  
relativo alla professione di geometra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di un generale ed organico riordinamento delle professioni tecniche e di riforma della scuola è stata da tempo avvertita dal Parlamento e fatta propria dagli organi di Governo.

Il lavoro da affrontare, per la complessità dei problemi connessi e degli interessi contrapposti, è risultato difficile ed oneroso e conseguentemente i provvedimenti legislativi potranno essere attuati solo nel tempo.

Le professioni, infatti, vanno regolamentate alla luce delle loro concrete prestazioni e realizzazioni tenendo conto della impostazione scolastica, considerando soprattutto che esse sono la espressione di necessità e di esigenze collettive e non il risultato di un provvedimento legislativo.

La proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione trae origine dalla necessità di tradurre al più presto in legge ciò che la consuetudine, l'esperienza, l'evoluzione della tecnica hanno riconosciuto alla professione di geometra, dall'epoca della formulazione del regolamento professionale (regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274), ad oggi.

Questa obiettiva realtà non può trovare insensibile lo Stato alle necessità immediate ed indilazionabili della categoria professionale dei geometri così numerosa coi suoi 35.000 iscritti agli Albi ed oltretutto benemerita per gli alti servizi resi al Paese.

In tale regolamento oltre alle norme disciplinatrici dell'attività e dell'ordinamento professionale, erano enumerate, descritte ed inquadrate le attribuzioni specifiche ed i limiti di competenza della professione di geometra è già in fase di formulazione esso fu ritenuto restrittivo ed inadeguato alle reali esigenze, possibilità, preparazione scolastica della categoria e, decisamente, inferiore nelle attribuzioni e nei limiti al normale lavoro che i professionisti geometri svolgevano. Ne fa fede l'articolo 21 del citato regolamento, che pone in evidenza il diritto dell'esercente al riconoscimento dei raggiunti superiori limiti.

Mentre il riordinamento delle professioni tecniche in elaborazione fin dal 1952 segue l'iter intrapreso ed il rinnovamento della scuola si va maturando attraverso le indispensabili indagini ed approfonditi studi,

riveste carattere di urgente necessità il provvedimento legislativo che si propone, il quale tende unicamente a dare alla professione di geometra, nel particolare controverso settore dell'edilizia, il riconoscimento inequivoco di quei limiti di competenza che rappresentano e costituiscono da tanti anni il normale lavoro dei geometri.

La tecnica e la tecnologia, nel particolare settore edilizio, hanno fatto passi giganteschi in questi ultimi trent'anni. Nuove strutture e nuovi materiali si sono affermati per i loro requisiti di praticità, sicurezza ed economicità.

Gli orientamenti urbanistici si sono evoluti, l'architettura ha assunto ed affermato nuove forme espressive, la collettività è già stata resa partecipe, attraverso le realizzazioni pratiche, dei benefici derivanti da questi fattori di rinnovamento e di progresso.

I professionisti geometri sono stati fra i divulgatori di questi nuovi orientamenti, i pratici esecutori e propugnatori delle nuove strutture edilizie ed hanno affinato ed adeguato le loro cognizioni e la loro preparazione scientifica.

La professione del geometra ha oggi una insostituibile funzione nel Paese, ed è perfettamente aderente alle nuove acquisizioni derivanti dall'evoluzione della tecnica; esercita con crescenti preferenze a servizio del patrimonio ed interessi privati e svolge una funzione esecutiva determinante nell'apparato tecnico dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni.

Di qui la necessità di affermare e difendere attraverso un provvedimento di legge il lavoro normalmente svolto dal professionista geometra e questo è tanto più necessario proprio perché il regolamento professionale che — si rammenta — risale al 1929, viene troppo spesso ed a sproposito interpretato in senso restrittivo e sono proprio queste interpretazioni soggettive, a volte interessate, a togliere ai professionisti geometri quella necessaria tranquillità nello svolgimento delle prestazioni che sono chiamati a compiere.

Non è necessario, per giustificare la proposta di legge, rifarsi ad un approfondito esame tecnico-giuridico o scientifico dell'at-

tuale regolamento della professione di geometra anche perché la giurisprudenza con sentenze dettagliate ed intelligenti ha bene inquadrato il termine di « modeste costruzioni » dal legislatore inserito nel vigente regolamento professionale.

E questo concetto di modeste costruzioni e cioè di competenza limitata non può mai essere disgiunto dalla interpretazione evolutiva del concetto stesso e ciò vale particolarmente per la professione di geometra, i cui limiti in nessun caso possono essere racchiusi in termini volumetrici, valoristici e discriminatori, perché così operando, si verrebbe ad annullare quella interpretazione evolutiva dei limiti di competenza che costituisce la ragione fondamentale dell'esistenza di una professione media.

Infatti, mentre le professioni superiori, abilitate cioè dal titolo accademico, non hanno praticamente limiti di competenza essendo indirizzate sostanzialmente alla conquista del progresso scientifico, le professioni medie hanno giustamente limiti di competenza, oltre alla insostituibile funzione di divulgare, attuare e valorizzare, il più rapidamente possibile, le nuove conquiste del progresso scientifico.

Diversamente si arriverebbe all'assurdo di provocare il graduale annientamento delle professioni medie che costituiscono un qualificato patrimonio della Società.

Il proposto provvedimento legislativo, risponde anche alla necessità della difesa delle funzioni del tecnico geometra nell'apparato del pubblico impiego e, quindi, direttamente di una parte della struttura esecutiva dello Stato.

Senza riconoscimento giuridico di questi limiti di competenza il tecnico del pubblico impiego perderebbe le sue funzioni essenzialmente esecutive, con grande pregiudizio per il funzionamento dell'apparato statale, il quale ha di fatto un validissimo sostegno dai tecnici medi.

Onorevoli colleghi, per tutti i motivi suesposti, dai quali soprattutto si evince come l'interesse della collettività esiga di restituire la giusta serenità di lavoro ad una benemerita categoria professionale, ci onoriamo chiedere su questa proposta il vostro consenso.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Le lettere *l*), *m*), *n*) e *o*), dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, sono abrogate.

## ART. 2.

L'oggetto ed i limiti di competenza professionale del geometra nel settore delle costruzioni, sono regolati come segue:

*a) Costruzioni rurali:* progetto, direzione, sorveglianza, manutenzione, contabilità, collaudo e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso industrie attinenti alla agricoltura, in struttura ordinaria, opere inerenti alle aziende agrarie, opere di irrigazione e di bonifica, provviste di acqua, acquedotti, riparto delle spese per opere consorziali.

*b) Costruzioni civili industriali e pubbliche:* progetto, direzione, sorveglianza e manutenzione, misura, contabilità, collaudo e liquidazione di costruzioni in struttura ordinaria.

*c) Opere idrauliche, igieniche e stradali:* progetto, direzione, sorveglianza, misura, contabilità, collaudo e liquidazione di strade poderali, vicinali, comunali ed intercomunali e relative opere d'arte anche a sé stanti; opere di bonifiche idrauliche relative ad aziende agrarie, acquedotti, fognature, cimiteri, macelli e scuole.

Sono considerate strutture ordinarie, e rientrano pertanto nella competenza dei geometri anche quelle con elementi in calcestruzzo, in cemento armato e misto di laterizio e cemento, la progettazione e calcolo delle quali non implichi la risoluzione di problemi di matematica superiore; nonché quelle che possono essere facilmente progettate e calcolate con l'ausilio dei formulari di uso corrente o che, comunque, rientrano nel settore delle strutture brevettate, precalcolate e prefabbricate.

A tali effetti sono da considerarsi strutture ordinarie, le pareti, i muri di sostegno, le strutture di fondazione in calcestruzzo semplice od armato, i pilastri, le travi in cemento armato quando non costituiscono nell'insieme una struttura a telaio; le mensole con sbalzo non superiore ai metri 2,50.

Tutte le opere di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) rientrano nella competenza professionale dei geometri anche se finanziate o sovvenzionate dallo Stato.